

Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

## IL **CONFLITTO** PARLAMENTARI SULLA DI LEGGE BILANCIO: PRIME OSSERVAZIONI SUL COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE\*

di Adele Anzon Demmig\*\*

ei limiti di quanto è possibile ricavare dallo stringato Comunicato stampa della Corte Costituzionale mi sembra lecito sottolinearne già ora alcuni aspetti sui quali occorrerà ritornare quando sarà possibile leggere il testo della relativa ordinanza.

La posta in gioco, nel merito, sarebbe stata davvero troppo alta (l'eventuale possibile annullamento della legge, con conseguenze inimmaginabili) per cui occorre dare atto della prudenza e della speciale attenzione della Corte nell'affrontare la vicenda, al pari del resto di quella già manifestata, dal canto suo, dal Presidente della Repubblica.

Ciò premesso, trovo positivo il fatto che, nello svolgere la necessaria delibazione di ammissibilità, la Corte si sia soffermata a riconoscere la legittimazione dei singoli parlamentari, escludendo - come si puo' evincere dal totale silenzio del Comunicato in proposito - quella delle minoranze e dei singoli gruppi parlamentari. Naturalmente ciò costituirà una delusione per chi sostiene da tempo la necessità di un apposito strumento di ricorso diretto alla Corte contro gli abusi della maggioranza dell'Assemblea a tutela delle attribuzioni costituzionali delle forze politiche di opposizione. Ma, anche ammesso che simile istanza sia - nella particolare situazione attuale - da condividere, resta però sempre il fatto che né la normativa costituzionale vigente né quella ordinaria prevedono uno strumento del

Saggi

<sup>\*</sup>Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno "Il riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale", tenutosi il 31 gennaio 2019 presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Roma 'La Sapienza' in occasione dell'inaugurazione dei corsi del Master in Istituzioni parlamentari 'Mario Galizia' per consulenti d'Assemblea per l'A.A. 2018-2019.

<sup>\*\*</sup> Professore emerito di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

genere e che l'introduzione di una tale innovazione solo per via giurisprudenziale continua ad apparirmi impraticabile. Sarò accusata di eccessivo formalismo, ma non riesco a sfuggire all'idea che un mezzo di tale impatto sul sistema richieda necessariamente – quali che siano le difficoltà pratiche di pervenirvi - una legge costituzionale sull'an e sulla individuazione dei soggetti legittimati (come calcolare esattamente le "minoranze"/opposizioni?), completata da una disciplina legislativa puntuale sul procedimento. Ma restiamo in attesa delle motivazioni dell'ordinanza.

Quanto poi al riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari: a parte il fatto che la stessa non costituisce una vera novità - essendo sempre stata fatta salva in via di principio nella precedente giurisprudenza in argomento - noto che l'ordinanza, mentre ravvisa nelle vicende dell'approvazione della legge di bilancio una o più delle "altre situazioni" oggetto della ripetuta riserva a favore di questi soggetti nei confronti della Camera di appartenenza, dimostra di avvertire il rischio di un possibile futuro proliferare indiscriminato di contestazioni di asseriti vizi di costituzionalità del procedimento legislativo quando fissa un limite alla stessa ammissibilità di contestazioni del genere nella "manifesta gravità" delle lesioni, e cioè in un connotato afferente al profilo oggettivo del conflitto.

Condivido l'idea di un argine all'esperibilità di conflitti "intra-potere" del genere. Tuttavia, la stessa identificazione della evidenza e gravità delle lamentate violazioni – da effettuare chiaramente caso per caso – rimane in alto grado problematica, restando poco comprensibile sulla base di quali indici tali connotati debbano essere accertati, dato che proprio nel caso di specie la Corte nega l'esistenza di violazioni "sufficienti" nonostante che sia oggettivamente difficile immaginare compressioni più pesanti di quelle praticate in fatto sulle prerogative dei ricorrenti dall'anomala compressione della discussione nelle sue varie fasi.

Da altro punto di vista, si dovrà cercare di capire se nel ragionamento della Corte le violazioni non siano davvero né gravi nè manifeste, oppure, invece, se siano in effetti tali, ma debbano considerarsi giustificate dalle esigenze poi ricordate dallo stesso Comunicato (la necessità di rispettare le scadenze di fine anno, i vincoli europei, etc.). Parrebbe trattarsi della seconda ipotesi, ciò che confermerebbe l'impressione che la verifica della "manifesta gravità" attenga al merito e non alla mera ammissibilità del conflitto.

Conviene però fermarsi qui, in attesa del documento formale recante la decisione della Corte.

Saggi Nomos 1-2019